LEGISLATURA XV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 FEBBRAIO 1885

mento che in una ipotesi, la cui verificazione è impossibile.

Io dunque prego ancora una volta il Governo di concedere che sia soppresso l'ultimo capoverso dell'articolo 16.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunetti.

Brunetti. Non era per verità mio intendimento di parlare su quest'articolo; ma me n'è venuto il pensiero ascoltando le osservazioni teste fatte dall'onorevole Rinaldi.

L'onorevole Rinaldi diceva che egli vota l'omendamento Baccarini in omaggio alla legge ed alla giustizia. Mi permetterà l'onorevole Rinaldi che io, alla mia volta, gli dica che, in omaggio alla legge ed alla giustizia, io voto l'articolo del capitolato. (Commenti) E dimostrerò come questa mia convinzione sia in omaggio alla legge ed alla giustizia.

L'onorevolo Baccarini ieri sollevava una questione di vero diritto pubblico, di diritto costituzionale. Egli credeva quasi menomato il diritto di sovranità nazionale d'imporre tasse sui trasporti, con questo articolo 16, di cui discutiamo.

L'onorevole di Rudini, invece, disse esservi, non un'offesa al diritto della sovranità nazionale, o, meglio, all'esercizio del diritto di sovranità, ma, notarvi un'alta sconvenienza, o, per lo meno, mancarvi quell'alta convenienza che si richiede allorquando lo Stato esercita i suoi diritti di sovranità. L'onorevole ministro per le finanze dette, secondo me, risposta adeguata: egli disse, giustamente, doversi distinguere l'esercizio del diritto di sovranità nell'imporre le tasse, dal diritto di regolarne gli effetti, e di transigere sugli effetti stessi che derivano da una legge.

L'onorevole ministro delle finanze aggiunse ancora una sottile osservazione, che in questa Convenzione cioè si tratti di una materia che forma l'obbiettivo delle imposte. Ma, per quanto siano adeguate queste due risposte dell'onorevole ministro delle finanze, mi permetterà che io gli dica, con franchezza, che l'una e l'altra riescono assolutamente insufficienti, senza un altro principio, senza quasi un postulato di diritto. Ed il principio a cui alludo è, che bisogna ben distinguere, tra lo Stato contraente, e lo Stato sovrano, che detta leggi ed impone delle tasse. Lo Stato contraente è una persona individuale, la quale ha tutti i diritti, tutte le attribuzioni di una persona reale. Esso, come tutti i corpi morali riconosciuti, ha tutti quei diritti individuali che sono riconosciuti alle persone reali, per effetto dell'articolo due del Codice civile del regno. Lo Stato contraente, come qualunque persona contraente, vende, compra, dà in locazione, fa delle permute, dà ad enfiteusi, esercita i diritti di credito e di debito, siccome qualunque altro cittadino; se non che, per questi suoi diritti di credito, lo stesso Codice civile per gli articoli 1956 a 1959, gli accorda dei privilegi che non sono consentiti agli altri cittadini. Lo Stato contraente adunquo è una persona giuridica, individuale, diversa affatto dallo Stato sovrano. Se noi confondiamo le funzioni dello Stato, che esercita dei diritti nella ragione privata, con quelle dello Stato che esercita delle sovrane attribuzioni e fa delle leggi, noi confondiamo due funzioni, assolutamente diverse, disparate e talvolta contrarie.

Ora la questione è questa: allo Stato riguardato come persona, o come contraente qualunque, non è egli permesso di introdurre in un contratto una disposizione come quella proposta con l'articolo 16? Non ha egli il diritto di fare quello che potrebbe fare qualunque cittadino dello Stato? Questa è la questione; e coloro i quali confondono questo diritto e subordinano questa questione alla funzione sovrana dello Stato, alterano, snaturano la questione stessa.

Ora chi ha mai dubitato, o signori, che i privati, nonchè lo Stato, posstano liberamente nei loro contratti disporre, anche derogando agli effetti delle leggi d'imposta? La deroga alle leggi d'imposta non risguarda lo Stato, perchè questo esige le sue tasse egualmente ed indipendentemente dai privati contratti che si fanno tra i singoli cittadini. La legge impone la tassa di rie. chezza mobile al contribuente sull'interesse dei suoi crediti, ma egli può ben contrattare con chiunque, ed in virtù del contratto discericarsi di questa tassa; lo Stato però esigerà sempre da lui nominalmente la tassa, ed egli avrà il diritto di rivalersi contro colui col quale avrà contrattato, vale a dire il debitore potrà assumere sopra se la tassa che è dovuta dal creditore, tuttochè questi risulti sempre debitore della tassa verso lo Stato.

Noi potremmo moltiplicare gli esempi; ma a che pro, se abbiamo le disposizioni preliminari del Codice civile del regno, le quali dichiararo i casi nei quali non si può mercè contratti deregare alle funzioni della legge?

L'articolo 12 delle leggi preliminari al Codice civile del regno dice che i privati non possono coi privati contratti derogare alle leggi proibitive, ed alle leggi che riguardano l'ordine pubblico ed il pubblico costume. Dunque tutte le volte che non si tratta di leggi proibitive, di leggi d'ordine pubblico, o concernenti il pubblico costume, ma di